

cedentemente asserimmo ⁽¹³¹²⁾: trattarsi, cioè, di funzioni che s'identificano in parte ed in parte si completano. Ed aggiungemmo ch'esse sono strette a volte da un vincolo di subordinazione, a volte dal legame della collaborazione.

Quanto a quest'ultima, essa nasce dalla necessità che, date le premesse, capitano e pilota hanno di concertarsi, scambiarsi gli avvisi, predisporre l'attuazione. Giudicava, appunto, magistralmente il De Courcy ⁽¹³¹³⁾ che, « se il pilota sappia meglio « del capitano il posto degli scogli nascosti e dei bassifondi e le « sinuosità del canale, il capitano sappia meglio del pilota, il « tirante d'acqua, la velocità, la potenza d'impulso e di evoluzione della sua nave. Tutti e due devono concertarsi, scambiarsi i consigli. Il comando resta al capitano. Ciò può essere « delicato e difficile. Vi sono altre cose delicate nella navigazione ».

È nel senso della collaborazione che si esprimevano l'Ordinanza del 1681 (L. IV, t. 3, art. 11) ed il decreto del 1806 (art. 32), disponendo che « le capitaine est tenu, aussitôt que « le pilote lamineur est à son bord, de lui déclarer combien « son navire tire d'eau, de lui faire connaître la marche du navire et ses qualités ou ses défauts », disposizione sostanzialmente identica a quella del primo ed ultimo comma del citato art. 163 del nostro progetto 1931 di codice marittimo ⁽¹³¹⁴⁾. Non ne differiscono: il contenuto degli art. 33 del decreto 25 ott. 1910 sul pilotaggio al Tonchino ⁽¹³¹⁵⁾ e 92 del regolamento di navigazione e di polizia del basso Danubio, nonchè le affermazioni del Balbi ⁽¹³¹⁶⁾ e della Camera di Commercio di Vene-

(1312) V. retro, §§ 233, 236.

(1313) DE COURCY, *Deux tentatives ecc., mon. cit.*, p. 128.

(1314) Vedi retro, § 242.

(1315) *Journal off. de l'Indo-Chine*, 31 ottobre 1910. In detto articolo si dice che il ruolo del pilota è d'indicare con precisione i bassi fondi, gli scogli, i banchi di sabbia mobili, la direzione e la forza delle correnti, in una parola tutti gli ostacoli materiali che il navigatore può incontrare nei luoghi ove trovansi. Si aggiunge che il capitano è coperto dalle informazioni del pilota, sempre che egli abbia informato il suo ausiliare sul tirante d'acqua e le qualità nautiche del suo bastimento.

(1316) BALBI, in *Digesto italiano*, vol. VI, Voce « Capitano e pilota pratico », p. 807.